

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

Nr. Progr. **8**

Data **03/06/2020**

Seduta NR. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 03/06/2020 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO, oggi 03/06/2020 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Introduce l'argomento in oggetto e passa la parola all'Assessore al Bilancio, Dott. Andrea Milan.

L'Assessore al Bilancio, Dott. Andrea Milan, sulla scorta della documentazione agli atti, illustra al Consiglio Comunale l'argomento in oggetto.

Al termine della discussione il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione e la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

Evidenziato, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Visto l'art.57 bis del D.L.124/2019 comma 1 lettera a b che recita "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: «683-bis. In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati»

Visto l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24/04/20 che ha provveduto a posticipare i termini per l'approvazione delle tariffe e del Piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) 2020;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il regolamento avente ad oggetto "Approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2014; e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, appare necessario procedere alla ridefinizione del regolamento relativo all'applicazione TARI, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA;

Richiamato il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che ha uniformato il termine di approvazione delle delibere tributarie al termine di approvazione del bilancio di previsione 31.07.2020;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Visto l'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Affari generali ed Economico Finanziaria convocata per il 26.05.2020;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica reso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Pirazzini, Lunardi, D'Elia, Luoni e Cardani), espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente, l'allegato Regolamento di disciplina della TARI, che consta di n. 41 articoli;
2. di stabilire che, il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento IUC, parte III approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 31/07/2014, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 20.07.2015, e Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 27.04.2016.;
3. di stabilire che ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della legge 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 03/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **8** del **03/06/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/05/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI



Comune di Busto Garolfo

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Istituzione della tari

Art. 3 Determinazione della tari

Art. 4 Presupposti per l'applicazione del tari

Art. 5 Superficie soggette alla tari

Art. 6 Superfici non soggette alla tari

Art. 7 Esenzioni

Art. 8 Applicazione della tari in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 9 Obbligazione concernente il pagamento della tari

Art. 10 Tariffe di riferimento

Art. 11 Calcolo della tari

Art. 12 Componenti di costo

Art. 13 Metodo utilizzato

Art. 14 Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

- Art. 15 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tari
- Art. 16 Assegnazione delle utenze alle classi di attività
- Art. 17 Calcolo della tari per le utenze domestiche
- Art. 18 Calcolo della tari per le utenze non domestiche
- Art. 19 Utenze non stabilmente attive
- Art. 20 Modalità di realizzazione del servizio
- Art. 21 Riduzione della tari
- Art. 22 Agevolazioni per la raccolta differenziata
- Art. 23 Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 24 Copertura delle riduzioni e agevolazioni
- Art. 25 Servizi
- Art. 26 Perdita e mancata restituzione della Navigli Card
- Art. 27 Conferimento dei rifiuti
- Art. 28 Il trattamento dei dati
- Art. 29 Controllo e verifiche
- Art. 30 Funzionario responsabile
- Art. 31 Denuncio d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- Art. 32 Numero di persone occupanti i locali
- Art. 33 Accertamenti
- Art. 34 Riscossione
- Art. 35 Sanzioni e contenzioso
- Art. 36 Rimborsi
- Art. 37 Istanza di contestazione

Art. 38 - Clausola di adeguamento

Art. 39 Riferimenti di legge

Art. 40 Disposizioni finali e transitorie

Art. 41 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della componente TARI diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto e/o indicato esplicitamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA)

Art. 2 - Istituzione della TARI

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto con le modalità di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2004, è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura tributaria di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013.

Art. 3 - Determinazione della TARI

1. La TARI è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 651 della Legge 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la TARI precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La TARI è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. La TARI, ai sensi del comma 691 dell'art.1 Legge 147/2013, è affidata al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.
7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato nel Consorzio dei Comuni dei Navigli (di seguito "CCN").
8. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
9. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
10. Il presente articolo si applica fino a diverse disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Art. 4 - Presupposti per l'applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (TIA2).
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al CCN, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

5. La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 5 - Superfici soggette a TARI

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree operative scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

Art. 6 - Superfici non soggetti a TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 21 comma 4;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla TARI:

a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

b) locali e le aree per i quali la TARI sarebbe integralmente a carico del Comune;

c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 8 - Applicazione della TARI in funzione dello svolgimento del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 9 - Obbligazione concernente il pagamento della TARI

1. L'obbligazione concernente il pagamento della TARI decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 31 comma 4).

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 31 comma 4), dà diritto all'abbuono della TARI a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la TARI non è dovuta se l'utente dimostri che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;

b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al CCN.

5. Il CCN in collaborazione con il Comune procede alla chiusura d'ufficio delle posizioni nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

Art. 10 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art.3 comma 4 del presente Regolamento, fino a diverse disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e della normativa di settore.

Art. 11 - Calcolo della TARI

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art.10 del presente Regolamento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la TARI, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio
2. Il piano economico finanziario di cui al comma 1 è predisposto ai sensi della Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dovrà conformarsi alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'autorità stessa.
3. La TARI è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
4. Le componenti di parte fissa e variabile sono determinate in coerenza con la deliberazione di cui al comma 2 e comunque coerenti alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Art. 12 - Componenti di costo

1. Le componenti di costo della TARI sono definite nella Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R7RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia reti e ambiente (ARERA).
2. In ogni caso le componenti di costo della TARI saranno definite in conformità alla normativa di settore e ad ogni disposizione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente (ARERA)
3. E' previsto l'accantonamento di un fondo rischi su crediti che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

Art. 13 - Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.

4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la TARI.

Art. 14 - Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Il Comune determina i coefficienti di adattamento (K_a/K_b) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 15 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della TARI

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (K_c/K_d) da attribuire alla parte fissa/variabile della TARI desumendoli dalle tabelle allegate al DPR 158/99.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

4. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 16 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.15, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

2. La TARI applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Art. 17 - Calcolo della TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della TARI per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della TARI per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum N(n) * K_b(n)$$

dove:

Q_{tot} = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

$N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$K_b(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

C_u = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 18 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Q_{apf} * Sap(ap) * K_c(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$ = quota fissa della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum Sap Stot(ap) * K_c(ap)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$K_c(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della TARI per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap)$$

dove:

TVnd = quota variabile della TARI per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva

ap e una superficie pari a Sap

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

Art. 19 - Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive”, previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi;

- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 18 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La TARI viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.

3. Per le utenze domestiche sono associati, ai fini del calcolo della TARI:

- Nucleo 1 per tutte le superfici

Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richieste a cura del soggetto gestore e/o del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all'art. 21, comma 2.

Art. 20 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale dei servizi di igiene urbana.

Art. 21 - Riduzioni della TARI.

1. La TARI è ridotta per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.

2. La TARI è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;

b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

3. La TARI è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:

a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Beneficiario della riduzione può essere l'intestatario od in sua vece un componente del proprio nucleo familiare, residente nello stesso edificio, il quale si impegna ad effettuare il compostaggio, oltre che per sé anche per il predetto intestatario, a condizione che il sostituto sia parente o affine entro il quarto grado.

Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo.

4. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. A questo proposito si stabilisce che:

- per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini;

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al riciclo.

Ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al CCN, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza

5. La TARI è ridotta del 100% per la quota variabile per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. La TARI è ridotta del 20% per la quota variabile per locali o aree di produzione, nel caso di utenze non domestiche che presentano una documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo.

7. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

8. Le utenze interessate di cui ai commi 3b, 4 e 5 e 6 devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 Maggio dell'anno successivo quello di competenza, dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento/recupero presso imprese a ciò abilitate.

9. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.

10. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.

11. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

12. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

13. Le riduzioni/esclusioni del presente articolo sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione. La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato al comma 8 lettera b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e la fatturazione in sede di conguaglio da parte del soggetto gestore relativamente alle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 22 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della TARI per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Le agevolazioni ai singoli utenti potranno applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

3. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 23 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della TARI.

2. I soggetti che, a seguito di specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE .

Art. 24 - Copertura delle riduzioni e agevolazioni

1. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 21 comma 1, lettera a), comma 3 lettera a) e art. 23 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale; tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 25 - Servizi

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;

- c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
 - d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
 - e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;
 - chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
 - validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.
 -

Art. 26 - Perdita o mancata restituzione della "Navigli Card"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al CCN e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà fatturato al costo di € 2,50.
2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al CCN la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

Art. 27 - Conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 20 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

Art. 28 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei documenti per il pagamento della TARI e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D.Lgs n. 196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ad ogni soggetto deve essere resa nota un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.

5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D.Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.

8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.

Art. 29 - Controlli e verifiche

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali.

2. I soggetti che effettuano i controlli e le verifiche di cui al comma 1 sono rappresentati da personale di vigilanza, da personale delegato dal Comune o da personale del CCN.

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. L'Amministrazione comunale designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale del concessionario.

Art. 31 - Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della TARI (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree soggette a TARI su modulo predisposto dal CCN e disponibile presso gli uffici comunali.

2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.

4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è

verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità pregresse, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 33.

Art. 32 - Numero di persone occupanti i locali

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non hanno presentato regolare denuncia verrà associato ai fini del calcolo della TARI un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 19 comma 3.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 31 comma 4). Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 33 - Accertamenti

1. Il Funzionario responsabile del Tributo provvede, direttamente, o con affidamento a terzi, a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la TARI, al controllo dei dati dichiarati in denuncia nonché al regolare pagamento del tributo. In caso di affidamento a terzi le attività saranno regolamentate con apposito accordo tra le parti. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della TARI a nuovi utenti o la modifica della TARI applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. Il contribuente che regolarizza, entro i termini di legge, la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione prevista per il ravvedimento operoso e pertanto di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Art. 34 - Riscossione

1. La riscossione della TARI ai sensi del comma 691 dell'art. 1 Legge 147/2013, è affidata al CCN.
2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della TARI nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. L'avviso di pagamento non viene emesso per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo dell'addizionale provinciale.
4. la TARI è riscossa tramite avviso di pagamento in acconto (calcolato sui 10/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/03 e il 31/06; successivamente si procederà con un'emissione a saldo con scadenza 15/12 calcolato con le tariffe definitive dell'anno di competenza. Nel caso in cui l'avviso di pagamento sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, oppure con servizi web o POS di prossima attivazione da parte del CCN.
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.
6. L'utente che non paga entro il termine indicato nell'avviso di pagamento è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nell'avviso, invia all'utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento.

Nel predetto sollecito verranno addebitate all'utente anche le spese di emissione e di notifica, come definite dal contratto di servizio tra il Comune e il CCN. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa. In via prioritaria il CCN provvederà direttamente alla emissione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del Regio Decreto n.639/1910 e del D.L.248/2007 art.36 comma 2, con addebito dei costi di notifica come definiti dal contratto di servizio tra il Comune e il CCN, oltre alle sanzioni e agli interessi di cui all'art.35.

7. Su richiesta del contribuente, il CCN, a mezzo di determinazione del Direttore, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00; il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.

8. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

- fino ad € 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili, con importo minimo delle rate € 50/cad;
- da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- in caso di richiesta di dilazione straordinaria oltre le 24 rate mensili è necessario acquisire il parere del Comune di competenza attraverso atto formale.

9. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) il rimanente debito non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35 - Sanzioni e contenzioso

1. Le violazioni delle disposizioni di legge nonché del presente regolamento riguardanti l'applicazione del tributo sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, dal comma 695 al 698 L. 147/2013, con le modalità previste dal vigente Regolamento.

2. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;

In caso di omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

In caso di infedele dichiarazione: sanzione pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.-;

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione pari a € 100,00.-;

4. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs.546/1992.

Art.36 – Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza

Art. 37 - Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della TARI, inoltra istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, nonché gli artt. Dal 13 al 24 restano validi fino a diverse disposizioni della normativa di settore e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Art. 39 - Riferimenti di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alla normativa di settore e alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

Art. 40 - Disposizioni finali e transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa alle annualità pregresse.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento vigenti e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

4. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO TARI**

Il Revisore dei Conti Dott. Salvatore Varano, nominato dal C.C. con apposita Deliberazione Consiliare;

Prende atto della proposta deliberativa in oggetto e della bozza di regolamento allegata, che inerisce l'approvazione del nuovo regolamento TARI;

Visti di contenuti delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" e n. 444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Analizzato, in particolare, il contenuto della bozza regolamentare predisposta in accordo con il concessionario della riscossione Consorzio dei Comuni dei Navigli e ritenutola conforme alla normativa di riferimento;

Visto l'art. 239 – comma 1 lett. b) punto 7 del Tuel approvato con il D.lgs 267/2000 e s.m.i. che, come da ultima modifica introdotta dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012, prevede tra l'altro che l'Organo di Revisione esprime il proprio parere anche su *"proposte di regolamento di applicazione dei tributi"*;

Tutto ciò premesso argomentato

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto il TUEL e la normativa correlata;

ESPRIME

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla proposta di deliberazione in esame, alla sua premessa e al contenuto del regolamento.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Salvatore Varano

